

Special Assist



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

SPECIALE
LEGGE N. 106 DEL 29/7/14
DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE N. 83 DEL 31/5/14
RECANTE

“DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE, LO SVILUPPO DELLA CULTURA E IL RILANCIO DEL TURISMO”
(G.U. SERIE GENERALE N.175 DEL 30/7/14)

LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGGE SONO IN VIGORE DALL’1/6/14,
LE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE DI
CONVERSIONE HANNO EFFICACIA DAL 31/7/14

*le modifiche sono in corsivo

<p>Credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura</p> <p>Introdotta un credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei 3 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/13, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. A tali erogazioni non si applicano la detrazione di cui all'art.15, co. 1, lett.h) e i), e la deduzione di cui all'art.100, co.2, lett.f) e g), del Tuir, bensì spetta un credito d'imposta, nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 65% delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei primi 2 periodi d'imposta; • 50% delle erogazioni liberali effettuate nel 3° periodo d'imposta. <p>Il credito d'imposta è riconosciuto nei seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • persone fisiche e enti non commerciali – 15% del reddito imponibile; • soggetti titolari di reddito d'impresa - 5 per 1.000 dei ricavi annui. <p><i>Il credito d'imposta è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.</i></p> <p>Il credito d'imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile in compensazione ex art.17 d.lgs. n.241/1997 e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.</p>	<p><i>Art.1</i> <i>Le</i> <i>disposizioni</i> <i>modificate</i></p>
<p>Transazione fiscale anche per le fondazioni lirico-sinfoniche che presentano piani di risanamento</p> <p><i>Le Agenzie fiscali possono ricorrere alla transazione fiscale di cui all'art.182-ter del R.D. n.267/1942, anche nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano presentato i piani di risanamento definitivi ai sensi dell'art.11 D.L. n.91/2013, ove tale transazione risulti necessaria ai fini della realizzazione dei predetti piani di risanamento. Si ricorda che la disposizione della legge fallimentare richiamata consente al debitore di proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.</i></p>	<p><i>Art.5, co.1 bis</i> <i>Le nuove</i> <i>disposizioni</i></p>

<p>Credito d'imposta nel settore della produzione cinematografica</p> <p>Aumentato a 10.000.000 euro il limite massimo del credito d'imposta nel settore della produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all'art.1, co.335, legge n.244/2007. La disposizione ora prevede che alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di postproduzione è riconosciuto un credito d'imposta, in relazione a film, o alle parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura pari al 25% del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo d'imposta, di 10.000.000 euro. <i>Il limite massimo di spesa su cui calcolare il beneficio è stato fissato a 110.000.000 euro per il 2014 e a 115.000.000 a partire dal 2015.</i></p> <p>Il beneficio era stato esteso ai produttori indipendenti di opere audiovisive dall'art.8 D.L. n.91/2013. Le disposizioni applicative saranno stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo entro il 30/6/14.</p>	<p>Art. 6, co.1 e 2 Le disposizioni modificate</p>
<p>Credito d'imposta per le sale cinematografiche</p> <p>Previsto, per gli anni 2015 e 2016, un credito d'imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti almeno dall'1/1/80 per le imprese di esercizio cinematografico iscritte negli elenchi di cui all'art.3 d.lgs. n.28/2004, che abbiano i requisiti della piccola o media impresa ai sensi della normativa dell'Unione europea.</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è riconosciuto fino ad un massimo di 100.000 euro; • è ripartito in 3 quote annuali di pari importo; • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap; • non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt.61 e 109, co.5, del Tuir; • è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art.17 d.lgs. n.241/1997 presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, ovvero è cedibile dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. <p>Un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, definirà i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio.</p>	<p>Art. 6, co. da 2 bis a 2 quater Le nuove disposizioni</p>
<p>Credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, agenzie di viaggio e tour operator</p> <p>Riconosciuto un credito d'imposta, per i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016, agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, nonché alle agenzie di viaggio e ai tour operator che applicano lo studio di settore approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28/12/12, che risultino appartenenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • o al cluster 10 - Agenzie intermedie specializzate in turismo incoming; • al cluster 11 - Agenzie specializzate in turismo incoming, <p>di cui all'allegato 15 annesso al citato decreto.</p>	<p>Art. 9 Le disposizioni modificate</p>
<p>Il credito d'imposta, ripartito in 3 quote annuali di pari importo, è riconosciuto nella misura del 30% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro. Il credito di imposta è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impianti wi-fi; • siti web ottimizzati per il sistema mobile; • programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di 	

Special Assist

garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;

- spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
- servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
- strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
- servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dalla presente disposizione.

Sono escluse dalle spese i costi relativi alla intermediazione commerciale.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt.61 e 109, co. 5, del Tuir ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ex art.17 d.lgs. n.241/1997 presentando il mod. F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia.

Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, saranno definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta.

Gli esercizi possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di aiuti "de minimis". Il credito d'imposta è concesso nel limite massimo complessivo di 15.000.000 euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.

La 1° quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge è utilizzabile non prima dell'1/1/15.

L'agevolazione è revocata se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa.

Credito d'imposta per le imprese alberghiere

Introdotta un credito di imposta per le spese sostenute per il periodo d'imposta in corso all'1/6/14 e per i 2 successivi, per le imprese alberghiere esistenti all'1/1/12.

Art. 10
Le
disposizioni
modificate

Il credito d'imposta, ripartito in 3 quote annuali, è riconosciuto (nel rispetto dei limiti degli aiuti "de minimis") nella misura del 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati, esclusivamente per le spese relative a:

- interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, co. 1, lett. b, c e d), D.P.R. n. 380/2001;
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- *incremento dell'efficienza energetica.*

Il credito d'imposta:

- *non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap;*
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt.61 e 109, co. 5, del Tuir;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione ex art.17 d.lgs. n.241/1997.

Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo saranno stabilite le disposizioni applicative dell'agevolazione.

La 1° quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto è utilizzabile non prima del 10/1/15.

Un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, aggiornerà gli standard minimi, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche.

Special Assist

Start-up turismo

Si considerano start-up innovative le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi (dettagliatamente descritti dalla norma) rivolti alle imprese turistiche.

Tali start-up innovative possono essere costituite anche nella forma della società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'art.2463-bis c.c.; in tal caso, qualora siano costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto il 40° anno di età all'atto della costituzione della società, sono esenti da:

- imposta di registro;
- diritti erariali;
- tasse di concessione governativa.

*Art. 11 bis
Le nuove
disposizioni*